*Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12*

*“DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E DI INERTI DEGLI ALVEI DEI CORSI D' ACQUA”*

**APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO GARANTITO**

**APPENDICE N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Polizza / Fideiussione N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nell’interesse del contraente (ditta/società autorizzata) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in favore di Regione Basilicata.**

|  |
| --- |
| **A) Cava** |
| denominazione  |  | \* (Codice id.) |
| tipologia di materiale estratto |  |
| Comune |  | Prov.  |

|  |
| --- |
| **B) Autorizzazione alla coltivazione** |
| D.G.R. | n.  | del |

|  |
| --- |
| **C) Eventuale ulteriore provvedimento (D.G.R. o D.D.)**\*\* |
|  D.G.R./D.D. | n.  | Data  |

La sottoscritta Società di assicurazioni / Banca / Intermediaria finanziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , è costituita fideiussore a favore della Regione Basilicata con atto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emesso in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_.

Con la presente appendice, che ad ogni effetto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto a cui si riferisce sopra epigrafato, di comune accordo fra le Parti, si conviene quanto segue:

la somma garantita è incrementata di € \_\_\_\_\_\_\_\_= *(importo in lettere)* e, pertanto, l'importo complessivo attuale della garanzia prestata da questa Società di assicurazioni / Banca / Intermediaria finanziaria a favore della Regione Basilicata ammonta ad € \_\_\_\_\_\_\_\_= (*importo in lettere*).

La garanzia di cui trattasi si riferisce a tutti gli obblighi a carico della ditta/società titolare di cava, derivanti dall'autorizzazione alla coltivazione della cava stessa e dalla L.R. 27 marzo 1979, n. 12.

Resta pertanto inteso che questa Società di assicurazioni / Banca / Intermediaria finanziaria si impegna a versare alla Regione Basilicata la somma ad essa dovuta dalla ditta/società titolare di cava, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla DGR autorizzativa e dagli eventuali provvedimenti connessi e/o consequenziali.

La garanzia prestata con la presente appendice costituisce mera integrazione del contratto originario, le cui condizioni rimangono inalterate.